

Possono ispezionare il veicolo

ARTICOLI 200 E 201 DEL CODICE DELLA STRADA

Gli organi che, in servizio di polizia stradale, possono procedere all'accertamento delle infrazioni al Codice della Strada sono la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Municipale.

Essi possono, senza particolari formalità, provvedere a:

- 1) assumere informazioni utili ad accertare l'illecito e interrogare il trasgressore (il mancato ottemperamento, senza giustificato motivo, all'invito a presentarsi negli uffici di polizia per fornire informazioni o a esibire documenti, può essere punito ai sensi dell'articolo 180 comma 8 Codice della Strada oppure, nei casi più gravi, dell'articolo 650 Codice Penale);
- 2) effettuare rilievi segnaletici e fotografici;
- 3) procedere ad ispezioni del veicolo (controlli amministrativi che consentono l'accesso all'interno dell'abitacolo, il controllo del cofano, del motore, del bagagliaio) al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento (il rifiuto dell'espletamento dell'ispezione può essere punito ai sensi dell'articolo 192 comma 6 Codice della Strada, oppure articolo 337 Codice Penale).

Nell'effettuare tali attività di accertamento, non è richiesta la redazione di atti o verbali che documentino l'attività svolta; l'accertatore risponde del suo operato in sede penale, civile, amministrativa e disciplinare.

Tale verbale è un atto pubblico, che fa piena prova fino a querela di falso, ex articolo 2700 Codice Civile, dei fatti che il pubblico ufficiale rogante attesta essere avvenuti in sua presenza.

Dal punto di vista giuridico è necessaria la sottoscrizione dell'accertatore mentre il trasgressore può rifiutarsi di firmare. In ogni caso, il rifiuto del ritiro o della sottoscrizione del verbale da parte del trasgressore deve essere specificatamente annotato.

La contestazione immediata può e deve essere effettuata anche al minorenni, per le infrazioni da lui commesse, ogni volta che sia in grado di rendersi conto dell'illiceità della sua condotta. Sarà poi l'autorità ad integrare le notifiche al genitore o al responsabile della vigilanza.

112



<http://www.coordinamentocamperisti.it>
<http://www.viverelacitta.it>
<http://www.lorenzotomassoli.it>
info@coordinamentocamperisti.it

Proprietario/Editore:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COORDINAMENTO
CAMPERISTI
via San Niccolò - 50125 FIRENZE



Direttore responsabile: Dott. Claudio Carpini
Redazione: 21, via San Niccolò - 50125 Firenze
telefoni 328 7698417 / 328 8169174
telefax 055 2346925
Tipografia: Genesi Gruppo Editoriale Srl
4, via Rosa Luxemburg - 06011 Cerbara (PG)

Anno 18° - Bimestrale settembre/ottobre 2005 - n. 103
Autorizzazione Tribunale di Firenze n. 3649 del 31 gennaio 1988

Gli articoli pubblicati rispecchiano le opinioni degli autori. Il materiale utilizzato per gli articoli, se non richiesto, non è restituito. La riproduzione anche parziale di quanto pubblicato è consentita soltanto previa autorizzazione scritta.

TUTELA DELLA PRIVACY


In relazione al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) avvisiamo che gli indirizzi utili ad inviare comunicazioni sono acquisiti dal tesseramento, dalle conoscenze personali, da contatti avuti sulla rete, da elenchi e servizi di pubblico dominio. Chi non è interessato a ricevere le nostre informazioni può chiedere di essere cancellato telefonando allo 055 252313 e 328 8169174 e 328 7698417 oppure scrivendo nell'oggetto di una e.mail CANCELLARE. Rendiamo noto che nella nostra banca dati NON sono presenti dati identificativi, sensibili e/o giudiziari per evitare che un nostro eventuale errore possa provocare un danno. Inoltre, la nostra banca dati NON è aperta alla diffusione.

L'inviarci la quota sociale e/o accettare la spedizione della nostra rivista e/o nostre comunicazioni evidenzia che si è informati sulle finalità e sulle modalità del trattamento cui sono destinati i dati, accettando di ricevere una comunicazione sistematica utile al perseguimento degli scopi inseriti nel Regolamento della Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che si trova nel sito internet <http://www.coordinamentocamperisti.it> nonché pubblicato sulla rivista inCAMPER una volta all'anno.

Quota sociale per l'anno 2006 è di 29 euro, tessera sociale valida fino al 31 dicembre 2006.

Per il versamento, completare con il nome, cognome, indirizzo completo ed intestando a:

Coordinamento Camperisti - 21, via San Niccolò - 50125 Firenze, utilizzare il c/c postale n. 25736505 oppure con bonifico bancario sulla Unicredit Banca, Agenzia di Firenze in viale Spartaco Lavagnini n. 44/B, Codici CIN T, ABI 02008, CAB 02805, C/C n° 2834155.



Numero 102 settembre/ottobre 2005
Inviato il 18 luglio 2005
dalle Poste Italiane SpA di Perugia
Esemplare gratuito fuori commercio

Questo numero
settembre/ottobre
103/2005

103/2005



sett/ott